

# L'Italia che dice **NO**

## *“alla libertà di non dover più scegliere”*

di **Angela Ruggiero**, docente di Diritto ed Economia, Comitato “Insegnanti per il NO”

[analisi e risposta critica alle tesi dei sostenitori del Sì al referendum costituzionale esposte nella *brochure* a cura dei deputati e senatori PD “L'Italia che dice Sì”]

### 1) La riforma aggiorna la Costituzione, valorizzando i suoi principi senza modificarli

**FALSO:** la riforma costituzionale andando a modificare le regole fondamentali di organizzazione dello Stato viola i principi fondamentali. Cosa succede con la riforma?

**Violazione della sovranità popolare** (art.1 della Cost.) esercitata attraverso il diritto di voto

- La diminuzione dei numeri dei senatori, senza una rigorosa rappresentatività nella Camera dei deputati, è un saldo negativo rispetto alla democrazia; minore è il pluralismo politico presente nelle assemblee parlamentari, minore è la possibilità per il cittadino di eleggere un rappresentante che rispecchi la propria visione!!!
- L'elezione dei senatori da parte dei consiglieri regionali priverebbe gli elettori del potere di scelta diretta dei senatori; l'impossibilità di rappresentare politicamente tutto il popolo nella sua unità rende illegittima l'attribuzione al Senato di funzioni tipiche di un'assemblea rappresentativa e quindi a partecipare a procedimenti legislativi di riforma costituzionale e a quelli di legge ordinarie, ove previsto (art 70 Cost.).

Il nuovo art.81 della Cost. attribuisce alla sola camera dei deputati l'autorizzazione a ricorrere all'indebitamento e a stabilire il contenuto della legge di bilancio. Quindi una Camera dei deputati che, a seguito di un sistema illegittimo di trasformazione di voti in seggi non è rappresentativa della volontà dei cittadini espressa attraverso il voto (principale strumento di manifestazione della sovranità popolare!), assume decisioni di pareggio in bilancio con tagli della spesa pubblica, che comportano un ridimensionamento dei servizi dello Stato sociale, in grado di incidere sui diritti fondamentali della persona (istruzione, salute, lavoro, ambiente ecc!!!).

## 2) La riforma è stata approvata al termine di un percorso che ha coinvolto gran parte del Parlamento.

**FALSO:** Il tutto è avvenuto in contrasto con il carattere fondamentale per ogni **Costituzione**, che è appunto quello della sua natura “**antimaggioritaria**” e **condivisa!!!** Ogni revisione della Costituzione deve avvenire con un’ampia convergenza delle forze politiche e una discussione pubblica estesa (art.138 Cost.).

Non a caso i nostri costituenti, sulla base della triste esperienza del nazifascismo, attraverso il carattere rigido della Costituzione, vollero far sì che certi principi e valori venissero sottratti alle scelte delle variabili maggioranze politiche del momento! Ritornando a noi, tutto l’iter procedurale della riforma è un mix di illegalità, forzature e approssimazione :

- la riforma costituzionale è stata **promossa dal Governo**, e questa è la prima anomalia, perché la Costituzione, definendo il quadro dei diritti di tutti e le regole della democrazia, è estranea alle attribuzioni e all’iniziativa dell’Esecutivo. (Non può il Governo che detiene il potere, decidere una legge con la quale sceglie chi e come verranno posti controlli e limiti sul suo operato!!)

- durante i lavori, vari strumenti di diritto parlamentare sono stati utilizzati per ridurre gli spazi di discussione e di riflessione: pressioni sui senatori dissenzienti e sostituzione autoritativa; ripetuto e improprio ricorso al voto di fiducia su punti fondamentali della legge ( inammissibile su progetti di legge costituzionale!); emendamenti “canguro” che consiste nell’accorpamento degli emendamenti simili ai fini del voto, per cui il rigetto di un emendamento comporta anche il rigetto di quelli di contenuto analogo, senza possibilità di discussione e di voto!!; contingentamento dei tempi di discussione riservati a ciascun gruppo (c.d. tagliola), in pratica finito il tempo a disposizione per la discussione, si è così proceduto al voto, facendo così “cadere” quegli emendamenti su cui non era stato possibile discutere!!! durante la seconda lettura al senato il ddl è stato mandato, senza l’esame in Commissione, direttamente in Aula dove milioni di emendamenti sono stati dichiarati dal presidente Grasso irricevibili perché era necessario far rispettare il calendario dei lavori!!!!

## 3) Il Parlamento in carica è stato dichiarato eletto con una legge dichiarata incostituzionale, quindi la riforma è illegittima

**VERO:** la sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 2014 ha dichiarato incostituzionale la **legge elettorale** con la quale è stato eletto il Parlamento attuale non per un qualche vizio di forma o di secondaria importanza, ma **per “una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare...”** tale “...da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto”. Due sono le ragioni di incostituzionalità: 1) la rappresentatività viene compressa dalla mancata previsione per l’elettore di esprimere un voto di preferenza, con la conseguenza che gli eletti sono scelti dalle segreterie dei partiti politici e non dagli elettori; 2) per l’attribuzione di un premio di maggioranza che premia oltre ogni limite di ragionevolezza il partito che ottiene il maggior numero di voti.

Se è vero, pure, che la Corte ha voluto precisare che eccezionalmente le leggi già approvate dal Parlamento delegittimate non dovevano ritenersi incostituzionali e che lo stesso poteva continuare

a legiferare, è anche vero che tale proroga doveva intendersi data solo per questioni di ordinaria amministrazione, in attesa della elezione di un nuovo Parlamento, e non certo per procedere ad una così ampia riforma costituzionale (ben 47 articoli !!!)

#### 4) Il Senato assume un'importante funzione di rappresentanza delle autonomie locali

**FALSO:** in realtà non è chiaro cosa significhi “rappresentare le istituzioni territoriali”(art.57)! I 95 senatori con incarichi nelle istituzioni territoriali non dovranno dimettersi dalle loro funzioni di consiglieri o di sindaci, ma continueranno a svolgerla *part-time*, con una serie di conseguenze sull'operatività di questi organi che richiedono un impegno a tempo pieno! Si tratta inoltre di un **Senato a formazione progressiva**, soggetto a variazioni continue. La durata del mandato di senatore coinciderà con quella di consigliere regionale o sindaco. Grande confusione!!! Ai 95 senatori si aggiungono 5 di nomina presidenziale scelti tra i cittadini per altissimi meriti. Questi dureranno 7 anni, un periodo coincidente col mandato presidenziale. È come se il Presidente della Repubblica avesse propri rappresentanti nel Senato (5 su 100 rispetto a 5 su 315!!!), “un partitino”. Anomala è anche la loro presenza in un Senato che rappresenta esclusivamente le istituzioni territoriali; meglio sarebbe stato collocare la loro presenza nella Camera dei Deputati che è l'unica a rappresentare la Nazione!! Altro problema: non è chiaro chi eleggerà i senatori! Il nuovo art.57 fa una grande confusione perché prima dice che i senatori saranno eletti dagli “organi delle istituzioni territoriali”, poi dice “in conformità delle scelte espresse dagli elettori”. Allora il problema è : **i senatori saranno eletti in base alla composizione dei Consigli regionali (premi di maggioranza) o in base ai voti espressi nelle urne dai cittadini?**

Inoltre, la composizione del Senato sarà strettamente legata all'andamento delle elezioni regionali e comunali. I nuovi senatori saranno eletti su base partitica e, come tali, invece di rappresentare le istituzioni territoriali (il ddl costituzionale addirittura non prevede la presenza dei presidenti delle Regioni che, pure, “rappresentano” la Regione), saranno portatori di istanze politiche di parte!!! L'art.67 Cost. mantiene anche per i senatori l'obbligo di esercitare le loro funzioni “senza vincolo di mandato”!!! E allora come si possono rappresentare le istituzioni territoriali senza vincolo di mandato? L'impostazione della riforma è molto differente dal modello tedesco. I senatori tedeschi non sono portatori di interessi politici di parte, rappresentano i *Länder* (stati federati), hanno vincolo di mandato e quindi votano come deciso nel *Land* per delegazione. Ma l'Italia non è uno Stato federale!! Concludendo, o i senatori rappresentano i territori e operano con vincolo di mandato, oppure, se si vuole che i senatori partecipino al processo legislativo devono essere eletti dal popolo e devono operare senza vincolo di mandato!! E se i senatori sono ormai esclusi dal circuito fiduciario e dall'indirizzo politico, che senso ha mantenere in capo ai senatori l'attuale regime delle immunità (art.68 Cost.)? Prerogative che potrebbero condizionare la scelta dei consiglieri regionali nell'eleggere i nuovi senatori!!!

## 5) Non saranno più nominati senatori a vita

**VERO:** il progetto approvato stabilisce che siano pur sempre 5 i senatori che il Presidente della Repubblica può nominare, non però più a vita come gli attuali, ma che dureranno in carica sette anni e non saranno più nominati! Permangono comunque, secondo una disposizione transitoria, i senatori a vita in carica alla data di entrata in vigore della legge di riforma costituzionale.

Ma in un quadro profondamente diverso dall'attuale, dove in capo ai senatori a vita come in quelli elettivi insisteva una rappresentanza della Nazione, che senso ha nominare 5 senatori che hanno illustrato la Patria nel nuovo Senato?

C'è inoltre un'altra osservazione da fare, il nuovo art 57 stabilisce la composizione del Senato (95+5) senza far menzione degli ex Presidenti della Repubblica, mentre l'art.59 I comma prevede la condizione di senatore di diritto e a vita al termine del mandato presidenziale. Come convivono le 2 disposizioni? A parte la mancanza di chiarezza oltre che di inesattezza nella tecnica normativa di norme costituzionali, che senso ha la presenza di ex Presidenti della Repubblica tra i ranghi dei senatori ???

## 6) La riforma non aumenta i poteri del Governo

**FALSO:** Il Governo emerge come il *dominus* della riforma, non più l'esecutivo del Parlamento, ma suo organo direttivo, in nome dell'**efficienza e governabilità, in totale dissonanza con i parametri propri di una democrazia: sovranità popolare ed equilibrio dei poteri!!** Come? La riforma attribuisce alla sola Camera il rapporto di fiducia col Governo!!! Se si considera che la legge elettorale Italicum attribuisce 340 seggi al partito che prende più voti, che il 60 e 70% dei deputati sarà nominato dal leader che controlla il partito vincitore, è evidente che il Presidente del Consiglio potrà sempre contare sulla fiducia del Parlamento all'indirizzo politico del Governo!!!! Emblematico anche dei rapporti Governo-Parlamento e del potenziamento del primo è il **meccanismo del voto a data fissa** (art.72 comma 7) sui disegni di legge d'iniziativa governativa. In pratica viene istituita una corsia preferenziale che di fatto sposta l'esercizio del potere legislativo in capo al Governo, rendendolo padrone dei lavori parlamentari. Tranne per alcune leggi, il Governo può chiedere alla Camera dei Deputati di deliberare, entro 5 giorni dalla richiesta, che un disegno di legge sia iscritto con priorità all'ordine del giorno. A legittimare la richiesta è sufficiente che il disegno di legge sia reputato essenziale (!) per il programma di Governo. Nel nostro ordinamento, l'ultima formalizzazione di un potere del governo di incidere sull'ordine del giorno parlamentare risale al periodo fascista (art.6 l.2263/1925). In merito al decreto legge la riforma ha costituzionalizzato quanto già sancito dalla legge ordinaria n. 400 del 1988.

Anche rispetto alle autonomie territoriali è aumentato il potere dell'Esecutivo. Il Governo potrà indebolire le autonomie territoriali nella loro funzione legislativa (**cd. clausola di supremazia**): su proposta del Governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela di un interesse nazionale o lo imponga l'unità giuridica o economica della Repubblica (art. 117 comma 4 Cost.).

## 7) Un partito da solo potrà eleggere il Presidente della Repubblica e i giudici della Corte Costituzionale?

**VERO:** oggi l'elezione del Presidente della Repubblica avviene in Parlamento in seduta comune con la maggioranza di 2/3 dell'assemblea nei primi tre scrutini, quella assoluta (metà più uno degli aventi diritto al voto) dal quarto scrutinio in avanti. Con la riforma (art.83 comma 2 Cost.) si richiede sempre la maggioranza dei 2/3 nei primi tre scrutini, 3/5 nei tre scrutini successivi, fino a considerare sufficiente **la maggioranza dei 3/5 (non dell'assemblea!!!) dei votanti dal settimo scrutinio in avanti.** Facendo due calcoli: i 3/5 di 730 è 438; si potrebbe verificare il caso limite della presenza di 366 componenti (per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti 366 cioè sarebbe la metà più uno di 730), i 3/5 di 366 sarebbero appena 220 voti. Se questa maggioranza la leggiamo alla luce dell'Italicum che attribuisce 340 seggi alla lista che ottiene il 40% dei voti validi, e se consideriamo che al Senato il partito che ha la maggioranza potrebbe essere lo stesso della Camera, il partito che ha la maggioranza eleggerebbe il Presidente da solo!!! Grazie all'Italicum e alla riforma costituzionale le garanzie di eleggere un Presidente della Repubblica *super partes*, sono veramente ridotte!!! Non mancano casi in Italia in cui l'elezione è avvenuta dal terzo al sesto scrutinio!!!

Un'altra novità della riforma è quella di far eleggere i 5 giudici della Corte Costituzionale, di spettanza parlamentare, non più in seduta comune ma dalle due Camere separatamente: tre alla camera dei deputati e due al senato. La ragione è vista nella necessità di evitare nel parlamento in seduta comune lo strapotere della camera (630 deputati) rispetto al senato ridotto a 100 membri. Per coerenza lo stesso criterio avrebbe dovuto essere previsto per le stesse ragioni per la elezione di 1/3 dei componenti il Csm. Altri hanno eccepito che i giudici di nomina regionalista potrebbero introdurre un elemento di divisione all'interno di un organo come la Magistratura.

## 8) La riforma introduce ulteriori garanzie per le opposizioni

**FALSO:** l'art. 64 Cost. recita: "il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni", regolamenti che verranno approvati dalla maggioranza scaturita dall'Italicum!. Dunque senza alcuna garanzia che i diritti delle opposizioni vengano realmente tutelati! Ma quello che più inquieta è la **marginalizzazione del ruolo delle opposizioni in questioni di garanzia nel nostro Ordinamento:** a parte l'elezione del Presidente della Repubblica, pensiamo all'elezione di un terzo dei membri del Csm, alla deliberazione dello stato di guerra e all'approvazione della legge di amnistia e indulto. I membri del Csm continueranno ad essere eletti dal Parlamento in seduta comune, con la conseguenza che, a seguito dell'alterazione degli equilibri numerici tra Camera e Senato, anche qui, se il partito che ha la maggioranza nella Camera è lo stesso partito che ha la maggioranza nel Senato, all'elezione può procedere la sola maggioranza! Mentre fin'ora la dichiarazione dello stato di guerra (art.78 Cost.) era di competenza di entrambe le Camere, con la riforma diventa di competenza esclusiva della maggioranza (Italicum!) della Camera dei deputati!!! Anche l'amnistia e l'indulto (art.79 Cost.) è rimessa alla maggioranza dei 2/3 dei

componenti della sola Camera dei deputati(420 voti), per cui con l'Italicum assicurati i 340 voti si tratterà di raggiungere solo altri 80 voti per concedere l'amnistia ai suoi stessi esponenti politici.

## 9) Le Regioni avranno meno poteri

**VERO:** la riforma si ispira ad una logica di significativa riduzione delle autonomie territoriali, in controtendenza con le modifiche al titolo V nel 2001. Il progetto di revisione riscrive il riparto di competenze normative tra lo Stato e le Regioni, operando in una direzione di forte accentramento, rispetto al passato!

**Il depotenziamento delle autonomie territoriali è innanzitutto legato all'introduzione della clausola di supremazia statale:** su proposta del Governo (non del Parlamento che dovrà legiferare!!) la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva dello Stato, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tendenza dell'interesse nazionale (art.117 comma4).

Viene rivista la distribuzione delle competenze, in particolare attraverso l'aumento delle materie esclusive dello Stato e l'eliminazione della legislazione concorrente, che sembra però rientrare attraverso la previsione di "disposizioni generali e comuni" (leggi - cornice?). Formulazione di incerto significato che alimenterà il contenzioso dinanzi alla Corte Costituzionale!! Altra situazione ambigua è la c.d. competenza regionale residuale, in quanto alcune sono espressamente nominate e altre no (cioè "ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato).

Nella riforma ci sono, tuttavia, una serie di previsioni pur sempre ispirate ad una logica di "concorrenza" tra Stato e Regione. Si pensi all'art.122 della Cost.: in esso la riforma inserirebbe la previsione per cui "la legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza" e all'art.117 comma 7 che riserva alle leggi regionali il compito di "rimuovere ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive".

Altro aspetto da segnalare della riforma è quello della possibilità di avere un regionalismo ulteriormente differenziato, non più solo tra regioni ordinarie e speciali, ma tra le stesse regioni ordinarie al loro interno. Questa possibilità è già prevista dalla Costituzione vigente, ma la riforma estende gli ambiti materiali di diversificazione tra Regioni anche ordinarie anche alle "politiche sociali" e alle "politiche attive del lavoro" oltre che per il governo del territorio e condiziona tali regimi differenziati all'equilibrio di bilancio, *aprendo così la via alla radicalizzazione delle differenze sociali soprattutto tra le diverse aree territoriali del paese* (art.116 comma 3).

Si potevano nella stessa circostanza ripensare le ragioni della specialità non più attuale dei territori delle 5 regioni a statuto speciale, risalenti a vicende e condizioni di un passato ormai lontano. È ancora in vigore la figura del Commissario del governo, organo ormai obsoleto e inutilizzato da anni! Tutto questo è la prova di quanta poca cura sia stata dedicata alla scrittura della riforma!

Quanto agli enti locali spicca l'eliminazione delle Province, quali enti (intermedi) costitutivi della Repubblica, ma la riforma riconosce la necessità di "enti di area vasta" che coordinino le funzioni

a cui i Comuni non riescono a far fronte da soli. (Non era meglio accorpate le Province esistenti, piuttosto che avere una pluralità di “enti di area vasta”?)

## 10) Approvare una legge sarà più facile e veloce

**FALSO:** uno dei luoghi comuni è affermare: il sistema previsto dalla Costituzione del 48, appesantito dal bicameralismo perfetto e dall'ampia possibilità di ostruzionismo delle opposizioni, paralizza il Parlamento e osta a un'attività legislativa all'altezza dei bisogni di una società complessa. Anche questo rilievo è infondato, basta guardare agli anni 70, quando era vigente un sistema elettorale proporzionale puro, Camera e Senato approvarono nell'arco di soli 7 mesi un complesso di leggi che cambiarono il volto del paese: l'attuazione dell'ordinamento regionale, lo Statuto dei lavoratori, la legge regolatrice del referendum abrogativo, il divorzio, le leggi sugli asili nido e sulla scuola elementare, la riforma del diritto di famiglia, ecc. E ciò avvenne non in presenza di un diffuso sentire comune, ma all'indomani del 68 e dell'autunno caldo e nel permanere di una elevata conflittualità politico-sociale! A dimostrazione che i principali ostacoli e difficoltà nel funzionamento parlamentare e nella produzione legislativa sono di natura politica e non tecnica, tanto da presentarsi anche nei casi in cui *i numeri* sarebbero sulla carta assai ampi, come è avvenuto in occasione delle elezioni dei giudici costituzionali, avvenuta con un ritardo di un anno e mezzo! Le incongruenze tecniche che anche esistono potrebbero essere agevolmente risolte con appropriati interventi sui regolamenti parlamentari senza alterare l'assetto costituzionale. La stragrande maggioranza delle leggi è approvata con solo 2 letture e la navetta da una Camera all'altra riguarda solo il 20% dei casi. Quanto alla conversione dei decreti legge, che deve avvenire entro 60 giorni da parte delle Camere, essa non ha mai risentito delle presunte lungaggini del bicameralismo. Durante il governo Renzi solo il 15,22% dei decreti è decaduto; il più delle volte per mancanza di volontà politica e non per mancanza di tempo!!! Tornando alla riforma, il tentativo di superare il bicameralismo paritario, mantenendo però una competenza legislativa in capo al senato, ha determinato la previsione di tutta una serie di differenti procedimenti, un vero e proprio “ginepraio”. La previsione di materie riservate alla legge bicamerale e della competenza “monocamerale” per tutte le altre pone, al pari di quanto si verifica nei rapporti tra legge statale e legge regionale, un problema di interpretazione costituzionale al fine di individuare in concreto quale sia la competenza bi o monocamerale (Es. decreto legge presentato in materia riservata alla legge bicamerale, la legge di conversione dovrà essere pure bicamerale? Se la risposta è negativa, si potrebbe col decreto legge eludere l'obbligo di seguire il procedimento bicamerale in determinate materie). La riforma stabilisce che i presidenti delle camere decidono d'intesa fra loro le questioni di competenza! Ma chi assicura che l'intesa sarà sempre raggiunta? È una distinzione per materia incerta, che fatalmente incrementerà il contenzioso per il rischio di leggi incostituzionali per vizi formali, con inevitabili riverberi proprio sulla tanto acclamata efficienza!!! In conclusione il sistema bicamerale per la maggior parte delle leggi rimane identico, e per le altre la riforma realizza un bicameralismo differenziato, vale a dire con l'intervento delle 2 camere in posizione diversificata!!

## 11) Serviranno più firme per promuovere un referendum

**VERO:** la riforma prevede che, qualora il numero di firme raccolto per richiedere il referendum abrogativo (art.75 Cost.) sia pari a 800.000 (in considerazione dell'aumento della popolazione), il quorum di validità non è più quello della maggioranza degli aventi diritto, bensì della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della camera dei deputati! Sicuramente il riferimento alle ultime votazioni è senza dubbio la soluzione più favorevole per coloro che chiedono il referendum. Così non si avranno più gli effetti negativi dell'astensionismo elettorale per il raggiungimento del quorum, che fa invalidare il referendum! Non si capisce però perché questa soluzione sia applicata come "premio" solo nel caso in cui le firme saranno più di 800 mila e non come soluzione generale!! Sono rinviate a successive leggi costituzionali l'introduzione dei referendum propositivi e d'indirizzo e l'obbligo per il Parlamento di decidere entro termini certi la legge di iniziativa popolare. Però immediato è l'aumento da 50.000 a 150.000 del numero delle firme necessarie per chiedere una legge di iniziativa popolare!!!

## 12) La riforma farà risparmiare lo Stato e aiuterà la crescita economica

**FALSO:** dal bilancio pubblicato sul sito del Senato risulta chiaramente che la spesa per le indennità dei senatori è solo una piccola parte del costo complessivo dell'istituzione. Rimarrebbero, invece, invariati i costi legati alla diaria, alle spese di viaggio e di permanenza a Roma, nonché i costi legati alle pensioni degli ex senatori, agli immobili, ai servizi e al personale: nulla di tutto ciò viene eliminato con la riforma del Senato. Anzi la riforma istituisce il ruolo dei funzionari del Parlamento, sottraendoli così probabilmente alle manovre di risparmio che potrebbero interessare tutti gli altri dipendenti pubblici. A proposito di riduzione di costi, la legge Del Rio del 2014 aveva previsto il trasferimento delle funzioni delle province alle regioni e ai comuni e la soppressione delle elezioni dirette delle cariche provinciali. Ma la relazione della Corte dei conti evidenzia che le province continuano a fare quello che facevano e il personale è stato trasferito ad altre pubbliche amministrazioni. A fronte di un modesto risparmio realizzato sullo stipendio dei componenti degli organi provinciali, i cittadini hanno pagato il prezzo altissimo di perdere il potere di scegliere direttamente chi deve gestire i loro servizi e il loro territorio. Altri sono invece gli alti costi del governo (64 membri tra ministri, viceministri e sottosegretari), quasi una terza Camera!!!